



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE III CIVILE**

Il Giudice dell'esecuzione

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 disp. att. c.p.c.

p.q.m.

**DICHIARA** la decadenza dell'aggiudicatario;

**DISPONE** la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;

**DISPONE** che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo, con la precisazione che questa volta la vendita avrà luogo con modalità telematica "asincrona" ex art. 2 primo comma lettera h) del DM 32/2015, con offerte formulate in via telematica e gara "in cui i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura";

**DISPONE** che gestore della vendita telematica sia ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA che opererà con il proprio portale astetelematiche.it al costo di 70 euro a esperimento di vendita (solo servizio di gestore della vendita, senza servizi aggiuntivi a pagamento) e che referente della procedura incaricato delle operazioni di vendita sia il professionista delegato;

**AUTORIZZA** il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa;

**DISPONE** che, nel caso di cui all'art. 587 ultimo periodo c.p.c. il professionista delegato provveda a richiedere all'aggiudicatario la differenza ivi indicata.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 02/09/2025

Il Giudice  
dott. Carlo Stefano Boerci